

ALLEGATO 1**CONVENZIONE****PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI TRAPIANTO DI FEGATO RIVOLTO A PAZIENTI AFFETTI DA EPATOPATIA CRONICA ISCRITTI NELLA LISTA DI ATTESA DEL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI DELLA REGIONE ABRUZZO****TRA**

la Regione Abruzzo (CF 80003170661) nella persona del Dirigente del Servizio del Dipartimento Sanità competente in materia di attività trasfusionali dr/dr.ssa _____, cui la Giunta Regionale ha demandato il potere di sottoscrizione giusta DGR _____ del _____;

E

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (CF13109681000), nella persona del Direttore Generale, domiciliato per la carica in Roma Largo F. Vito 1 e avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**Articolo 1 - Scopo**

La presente Convenzione è finalizzata alla realizzazione del programma clinico di Trapianto di fegato della Regione Abruzzo, da attuarsi con la collaborazione operativa tra le strutture organizzative e sanitarie della Regione Abruzzo e il Centro Trapianti, con le UU.OO.CC. di riferimento (*Chirurgia Generale e del Trapianto di Fegato e Medicina Interna e del Trapianto di Fegato*), del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Nel rispetto della regolamentazione nazionale vigente in materia, il principio basilare della Convenzione è la costituzione di una lista d'attesa regionale autonoma, i cui pazienti dovranno essere trapiantati presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma utilizzando gli organi che si renderanno disponibili per il CRT Abruzzo sulla base delle regole nazionali stabilite da Linee Guida nazionali e applicate dal CNT.

Articolo 2 – Strutture partecipanti e referenti

Il programma di trapianto di fegato della Regione Abruzzo sarà realizzato attraverso la collaborazione delle seguenti strutture cliniche:

- il Centro Regionale Trapianti della Regione Abruzzo, avente sede operativa presso l'Azienda U.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila - Ospedale S. Salvatore - L'Aquila (CRT);
- gli ospedali e le unità operative specialistiche della Regione Abruzzo cui afferiscono i pazienti da sottoporre a trapianto di fegato;
- il Centro Trapianti, con le UU.OO.CC. di riferimento (*Chirurgia Generale e del Trapianto di Fegato e Medicina Interna e del Trapianto di Fegato*), del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Per il CRT il referente è il Direttore dello stesso; per le strutture cliniche specialistiche gastroenterologiche ed epatologiche il referente è il Direttore/Responsabile della struttura; per il Policlinico Agostino Gemelli, i referenti sono i Direttori delle UU.OO.CC. *Chirurgia Generale e del Trapianto di Fegato e Medicina Interna e del Trapianto di Fegato*.

Articolo 3 – Modalità di realizzazione del programma

Il programma di trapianto di fegato della Regione Abruzzo prevede le seguenti attività e collaborazioni tra le strutture coinvolte:

- il Centro Regionale Trapianti della Regione Abruzzo provvederà a gestire la lista d'attesa per trapianto di fegato della Regione Abruzzo, stabilendo rapporti con le strutture gastroenterologiche ed epatologiche regionali attraverso le modalità più opportune, e ad interfacciarsi in maniera operativa con il Centro Trapianti del Policlinico Agostino Gemelli di Roma;
- gli ospedali e le unità operative specialistiche della Regione Abruzzo individueranno i pazienti da immettere nella lista d'attesa regionale per trapianto di fegato;
- il Centro Trapianti, con le UU.OO.CC. di riferimento (*Chirurgia Generale e del Trapianto di Fegato e Medicina Interna e del Trapianto di Fegato*), del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, provvederà alla valutazione finale dei pazienti candidati al trapianto di fegato dalle strutture sanitarie della Regione Abruzzo e alla esecuzione dell'intervento di trapianto. Provvederà, altresì, alla consulenza – ove richiesto – per ogni problema riguardante il follow-up dei pazienti trapiantati.

La realizzazione delle attività sopra indicate sarà effettuata nel rispetto di tutte le norme applicabili, secondo le modalità operative dell'allegato Programma Attuativo.

Articolo 4 – Remunerazione delle prestazioni

La remunerazione di tutte le prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero effettuate presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma avverrà – come di consueto – mediante le regole vigenti del sistema della mobilità interregionale.

Articolo 5 – Formazione

Se richiesto, le strutture cliniche del Policlinico Agostino Gemelli saranno disponibili ad accogliere, senza oneri economici per la Regione Abruzzo, personale medico ed infermieristico della Regione Abruzzo ai fini di aggiornamenti volti alla migliore gestione dei pazienti inseriti nel programma di trapianto di fegato.

Articolo 6 – Trattamento dei dati

Le attività previste dalla presente Convenzione, implicano trattamenti di dati personali per i quali ciascuna Parte coinvolta è autonomo Titolare per lo svolgimento di quanto di propria competenza. Ciascun Titolare si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Regolamento), nonché nei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, i Titolari ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, si impegnano a porre in essere misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato sin dall'inizio del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le Parti si impegnano ad implementare ai sensi dall'art. 32 del Regolamento tutte le misure volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare le necessarie garanzie al fine di soddisfare

tutti i requisiti previsti dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati, con modalità tali da preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

Articolo 7 – Durata della convenzione

La presente Convenzione ha la durata di tre anni dalla data della stipulazione e può essere rinnovata previo accordo delle parti. In ogni caso, le parti concordano che la Convenzione, durante la sua vigenza, potrà essere rimodulata nel caso di modifica dei presupposti sui quali essa viene attualmente stipulata. È prevista, per entrambe le Parti, la possibilità di recesso unilaterale, previo tempestivo avviso, nel caso di mancanza di un accordo operativo successivo all'eventuale modifica dei presupposti.

Articolo 8 – Foro competente

Le parti si impegnano a tentare la bonaria composizione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo. In caso di mancata definizione bonaria, è competente il foro di L'Aquila.

Per la Regione

Abruzzo

Il/La Dirigente del Servizio

competente in materia di attività trasfusionali

Per la Fondazione

Policlinico Universitario A. Gemelli

Il Direttore Generale